

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 165

del 30.12.2006

O G G E T T O

Rimborso spese legali ad ex dipendente comunale.

L'anno duemilasei, il giorno trenta del mese di dicembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
MINUTO	Carmela	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Presente
CARABELLESE	Doriana	- ASSESSORE	- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Assente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott.Michele CAMERO.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Ing. Giuseppe Parisi, Dirigente del Settore Territorio all'epoca dei fatti contestati, fu sottoposto a procedimento penale (n. 376/04 RG n. 3265/04 RG GIP) accusato del reato di abuso d'ufficio (art. 323 C.P.) a seguito di denuncia presentata il 12.08.2003 da alcuni cittadini riguardante presunti abusi edilizi e presunte illegittime concessioni rilasciate dal Dirigente in parola ai titolari di uno stabilimento balneare realizzato sul litorale molfettese;

- con decreto emesso in data 13.10.2005 il G.I.P. del Tribunale Penale di Trani, su conforme parere del P.M., ha ordinato l'archiviazione del procedimento statuendo che non ricorrono estremi di reato, accogliendo la richiesta del P.M. che ha evidenziato come la C.T.U. abbia rilevato difformità di carattere esecutivo, evidentemente non ascrivibili al soggetto pubblico che ha concesso o autorizzato;

- con nota del 14.06.2006, prot. n. 351 l'Ing. Parisi ha chiesto il rimborso delle spese legali nella misura di €1.824,09 giusta parcella emessa dal suo legale di fiducia, Avv. Leonardo Iannone, corredata del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine;

Visto l'art. 12 del C.C.N.L. dell'area della dirigenza del Comparto "Regioni – Autonomie Locali", sottoscritto il 12.02.2002, il quale in tema di patrocinio legale così statuisce: "L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento";

Viste le risoluzioni del Ministero dell'Interno del 12.12.1998 prot. n. 1599/1BIS/10/B1/A e del 09.08.1999 prot. n. 15900/10/B/1/A, le quali hanno precisato che condizione indispensabile del rimborso spese legali nei procedimenti penali è che, riconosciuta l'assenza di dolo o colpa grave, il procedimento si sia concluso con formula assolutoria;

Evidenziato, quindi, che le condizioni di rimborsabilità ai dipendenti sono: la diretta connessione dei fatti o atti all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, l'assenza del conflitto di interessi e l'assoluzione con formula piena;

Vista la risoluzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 3235/11/2001, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio P.P.A., Servizio per il Trattamento Normativo, che riconosce la rimborsabilità delle spese legali anche con decisione di archiviazione del G.I.P.;

Ritenuto che la fattispecie oggetto del presente rimborso spese legali rientri nelle previsioni normative, essendosi realizzate le tre condizioni;

a) i fatti imputati rientravano nei compiti d'ufficio e furono commessi dall'Ing. Parisi nell'espletamento del servizio di Dirigente del Settore Territorio;

- b) l'ordinanza di archiviazione del G.I.P. (del resto, su richiesta dello stesso P.M.) è entrata nel merito delle imputazioni escludendo gli estremi del reato, quindi con formula sostanzialmente assolutoria;
- c) non si ravvisa nella fattispecie alcun conflitto d'interessi, dato che l'indagine penale ha comprovato la legittimità della concessione rilasciata dall'Ing. Parisi; e del resto l'Ente non era costituito parte civile;

Ritenuto, pertanto, di procedere al rimborso delle spese legali in favore dell'Ing. Giuseppe Parisi, demandando al responsabile dell'U.A. Affari Legali il provvedimento di liquidazione di raccordo con la Ragioneria Comunale;

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n. 267, per quanto di competenza, solo del Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

- Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, di procedere al rimborso delle spese legali sostenute nell'ammontare di € 1.824,09 dall'ex dipendente comunale Ing. Giuseppe Parisi, Dirigente del Settore Territorio all'epoca dei fatti contestati, nel procedimento penale n. 376/04 RG – n. 3265/04 RG GIP.
- 2) Di demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali il provvedimento di liquidazione di raccordo con la Ragioneria Comunale.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n. 168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 4) di trasmettere il presente provvedimento agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.